



CRON. 1529/21
FALL. 67/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Barbara Vacca	Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della società **SOCIETA' COOPERATIVA EDILE VESUVIANA** (C.F. 04024390405 numero REA FO-326672), con sede in Savignano Sul Rubicone Via Delle Grazie s.n.c.

Letto il ricorso presentato in data 20/10/2021 da

ARENA SALVATORE (c.f. RNASVT54R23I220P), rappresentato e difeso dall'avv. **CARIOLI IVAN** (c.f. CRLVNI51P27D704K), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Cesena, Galleria Urtoller, n.6

per la dichiarazione di fallimento della **SOCIETA' COOPERATIVA EDILE VESUVIANA** con sede legale in Savignano Sul Rubicone;

- ritenuta la propria competenza ex art. art. 9 L.F., avendo la convenuta la propria sede legale nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che l' art. 1 l. fall. attribuisce al destinatario dell' istanza di fallimento l' onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti e in tal senso



è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15.5.2009 n. 11309; Cass. 15.1.2016, n. 625) e ha superato le censure di legittimità prospettate (cfr. Corte Cost. 1.7.2009 n. 198);

- osservato che la convenuta, pur costituita in forma di società cooperativa, è chiaramente un'impresa commerciale assoggettabile a fallimento;
- rilevato che il debitore non ha dimostrato il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dal novellato art. 1 l. fall. al fine della non assoggettabilità a fallimento di un'impresa commerciale, avendo scelto di non costituirsi in giudizio e di non depositare la documentazione richiesta nonostante la regolare notifica avvenuta ai sensi dell'art. 15 l.fall. alla p.e.c. indicata nel registro delle imprese in data 21/10/2021;
- osservato che risulta assolto l'onere a carico del creditore istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 15, ult. co. l.fall., atteso che il medesimo è titolare di un credito di € 15.173,52 in forza di decreto ingiuntivo del giudice del lavoro, oltre interessi e rivalutazione e spese legali liquidate in € 774 e risultano altresì presenti debiti verso l'Erario per complessivi € 93.494,56, dei quali € 18.129,85 non soggetti a rateazione, superandosi così la soglia di € 30.000 dei debiti scaduti;
- ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che dal mancato pagamento del credito verso l'istante nonostante il decreto ingiuntivo esecutivo e il precetto notificato, dagli esiti negativi dei pignoramenti tentati, dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni, risalendo l'ultimo al 2018, nel quale peraltro si erano registrate perdite, comprese quelle portate a nuovo, per oltre € 10.000, dal consistente debito maturato verso l'Erario, parte del quale non oggetto di alcuna rateazione;



- ritenuto che a fronte di una simile situazione e della sostanziale cessazione dell'attività, posto che presso la sede legale l'Ufficiale giudiziario negli accessi effettuati per il pignoramento ha rinvenuto il domicilio chiuso, sia palese che la società convenuta non sia in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, e che ricorrano pertanto le condizioni per la dichiarazione di fallimento;

p.q.m.

DICHIARA

il fallimento della società **SOCIETA' COOPERATIVA EDILE VESUVIANA** (C.F. 04024390405 numero REA FO-326672), con sede in Savignano Sul Rubicone Via Delle Grazie s.n.c., avente per oggetto l'esecuzione di lavori edili,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA e curatore il dott. FABIO PORCELLINI con studio in Forlì Piazza Ordellaifi n. 4, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena;

ORDINA

al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

FISSA

il giorno 30/03/2022, ore 11:30, per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione secondo le modalità previste dall'art. 93 l.fall.



(trasmissione all'indirizzo p.e.c. del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.) delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. (come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007) a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 09/12/2021

Il Presidente

dott. Rossella Talia

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Barbara Vacca

